



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

**E** DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA  
E MANAGEMENT



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA**

**CONVENZIONE TRA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA – DIPARTIMENTO**

**DI ECONOMIA E MANAGEMENT**

**E**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI**

**ESPERTI CONTABILI DI FERRARA**

**PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA AL**

**CORSO/MASTER DI I LIVELLO/MASTER DI II LIVELLO**

**PERF.ET**

**(Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali  
e delle altre pubbliche amministrazioni per la creazione di Valore  
Pubblico)**

**ANNI ACCADEMICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027**

L'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management (di seguito “Dipartimento”) - C.F. 80007370382, partita IVA n. 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Voltapaletto, 11, PEC [dipeconomia@pec.unife.it](mailto:dipeconomia@pec.unife.it), rappresentata dal Direttore, Prof. Massimiliano Mazzanti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 03 settembre 2024

e

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara (d'ora innanzi ODCEC Ferrara), C.F. 93072640381, con sede legale in Via De' Romei 7, PEC: [odcecf@pec.it](mailto:odcecf@pec.it), rappresentata dal Presidente



Dott. Riccardo Carrà, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 01 agosto 2024

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

### VISTO

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare gli artt. 6 e 8 che prevedono da parte dell'Università la possibilità di attivare corsi di perfezionamento e formazione professionale avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ai sensi del quale l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche;
- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione dell'Università degli Studi di Ferrara che stabilisce che le collaborazioni con enti e soggetti esterni pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione



dei

corsi possono prevedere l'erogazione a titolo gratuito da parte del soggetto esterno di attività di promozione del corso e/o risorse strutturali/strumentali.

### **PREMESSO CHE**

- l'Università degli Studi di Ferrara intende attivare il Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET (Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni per la creazione di Valore Pubblico) per gli anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
- ODCEC Ferrara è interessato a collaborare allo svolgimento del corso sopracitato;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto il supporto all'Università, da parte di ODCEC Ferrara ai fini della realizzazione del Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET a partire dall'anno accademico 2024/2025 e da realizzarsi con le modalità previste ai successivi articoli, fatte comunque salve le funzioni di competenza istituzionale dell'Ateneo.



### **Articolo 3 - Impegni dell'Università di Ferrara**

L'Università s'impegna ad attivare il Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET per gli anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei requisiti minimi previsti per la sua attivazione.

### **Articolo 4 - Impegni di ODCEC Ferrara**

ODCEC Ferrara si impegna, a titolo gratuito, a:

- promuovere il corso, diffondendo attraverso i propri canali di comunicazione le iniziative concernenti il corso, promuovendo le sue attività e la diffusione delle notizie.

### **Articolo 5 - Impegni comuni delle parti**

Le parti si impegnano, inoltre, a sviluppare forme di collaborazione tese a perseguire il migliore funzionamento del corso e relative alle attività di seguito elencate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- progettazione didattica di specifici contenuti dei vari insegnamenti
- organizzazione di seminari, laboratori operativi, convegni, tavole rotonde
- altre iniziative legate al corso.

### **Articolo 6 – Oneri Finanziari**

La presente convenzione non comporta oneri economici e finanziari tra le parti contraenti.

### **Articolo 7 - Referenti**

Il Dipartimento indica quale referente della presente convenzione il Prof.



Enrico Deidda Gagliardo, recapito e-mail [enrico.deidda.gagliardo@unife.it](mailto:enrico.deidda.gagliardo@unife.it)

ODCEC Ferrara indica quale referente della presente convenzione il Dott. Riccardo Carrà, recapito telefonico: 032/210550, recapito e-mail [info@odcec.fe.it](mailto:info@odcec.fe.it)

I referenti sono altresì tenuti agli adempimenti previsti al successivo articolo Trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 – Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle



disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, insieme a ODCEC Ferrara, ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti scientifici della convenzione indicati al precedente articolo, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy"). Ai fini dell'adempimento in capo all'Università degli Studi di Ferrara, si



specifica che:

a) titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara,  
nella persona del suo rappresentante legale, il Rettore

Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)

E-mail: [rettore@unife.it](mailto:rettore@unife.it)

PEC: [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it)

Tel.: 0523293242

b) responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A.

Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)

Tel.: 0516338844

E-mail: [dpo\\_team@lepida.it](mailto:dpo_team@lepida.it)

PEC: [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)

Ai fini dell'adempimento in capo a ODCEC Ferrara si specifica che:

a) titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale Dott. Riccardo

Carrà

E-mail: [info@odcec.fe.it](mailto:info@odcec.fe.it)

PEC: [odcec@pec.it](mailto:odcec@pec.it)

Tel.: 0532/210550

b) responsabile della protezione dei dati è IT ECC S.R.L.

E-mail: [info@iteec.it](mailto:info@iteec.it)

PEC: [iteec@pec.it](mailto:iteec@pec.it)

Tel.: 0532/1916101



## **Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione**

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

## **Articolo 11 – Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

## **Articolo 12 – Coperture assicurative**

Le parti si danno reciprocamente atto che:





1. le studentesse e gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
2. il personale universitario autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
3. il personale dipendente di ODCEC Ferrara autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione dell'Università degli Studi di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
4. le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad



integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Articolo 13 – Durata, proroga, rinnovo e causa d’inefficacia**

La presente convenzione ha durata di tre anni accademici a partire dall’anno accademico 2024/2025, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere tramite Posta Elettronica Certificata – P.E.C.), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti.

La presente convenzione è da considerarsi inefficace per l’anno accademico in cui il corso non dovesse venire attivato, per mancanza dei requisiti minimi previsti per la sua attivazione.

### **Articolo 14 - Recesso o scioglimento**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente conven-



zione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

### **Articolo 15 - Controversie**

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente è quello di Ferrara.

### **Articolo 16 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, in particolare, il Regolamento per l'istituzione la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione dell'Università di Ferrara.

### **Articolo 17 - Sottoscrizione, registrazione e bollo**

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

### **Articolo 18 - Registrazione e imposta di bollo**



Università  
degli Studi  
di Ferrara

**E** DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA  
E MANAGEMENT



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm. ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del Dipartimento.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara, n. 7035/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

IL DIRETTORE

Prof. Massimiliano Mazzanti

*Firmato digitalmente*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

CONTABILI DI FERRARA

IL PRESIDENTE

Dott. Riccardo Carrà

*Firmato digitalmente*